

vità dei capitani nazionali, rimanendo le navi straniere quasi totalmente gravate dei pesi sorgenti dal pilotaggio obbligatorio; sicchè non bisogna meravigliarsi se, dove questo esiste, le corporazioni dei piloti possono dirsi quasi interamente finanziate dal denaro straniero, pur essendo particolarmente destinate al servizio degli interessi della Nazione. Ed è da deplorare che, benchè la dottrina abbia manifestata la sua ripugnanza verso questo stato di cose assolutamente odioso, nessuna voce ufficiale si è ancora levata contro di esso, e, quel che è peggio, il metodo è divenuto il sistema normale, permesso e *legalizzato* dai trattati internazionali, oltre che consacrato dal battesimo della « Società delle Nazioni » nella prima manifestazione della sua attività nel dominio marittimo. Intendiamo parlare dello « Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi », frutto di intese, avviate dalla S. d. N. nella II^a conferenza generale delle Comunicazioni e del Transito e concluse con la Convenzione firmata da 5 Stati a Ginevra nel dicembre 1923 ⁽⁹²⁷⁾. Questa convenzione riposa sui due grandi principî della *reciprocità* e dell'*eguaglianza di trattamento* (art. 2, 4), ma ha un art. 11 così concepito: « Ogni Stato contrattante si riserva il diritto « di organizzare o di regolare il pilotaggio come crede. Nel caso « in cui il pilotaggio è obbligatorio le tariffe ed i servizi resi « saranno sottoposti alle disposizioni degli art. 2 e 4, ma ogni « Stato contraente potrà esentare dall'obbligo quelli dei propri « nazionali che possederanno le condizioni tecniche determi- « nate ».

Commentando questa deroga all'art. 2, l'Hostie ⁽⁹²⁸⁾ aveva rilevato che essa, pur essendo resa necessaria in alcuni casi dalle esigenze della sicurezza militare, tuttavia non è esente da abusi. Il medesimo concetto esprimeva il Ripert ⁽⁹²⁹⁾, affermando che essa, nel fatto, permette di rompere il principio d'eguaglianza stabilito dall'art. 2 della convenzione.

(927) JEAN HOSTIE, *Convenzione e Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi stipulata a Ginevra nel 1923* in *Revue de droit international et de législation comparée*, vol. V, 1924, pag. 680 segg.; GIANNINI, *op. cit.*, pag. 4, 6^a segg.; RIPERT, *op. cit.*, I, p. 928.

(928) HOSTIE, *cit.*, pag. 133, vol. VI, 1925.

(929) RIPERT, *loc. cit.*